



TAX ALERT
7 aprile 2020

Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tra le misure di carattere fiscale adottate dal Governo per far fronte alle conseguenze economico-sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso nel nostro Paese, il d.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia" prevede all'art. 66 "*Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Come segue

1. **Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali**

Il primo comma della disposizione in esame introduce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito pari al 30% delle erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate nel 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali, al di fuori dell'eventuale esercizio di un'attività d'impresa.

Le erogazioni liberali devono essere finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus.

La detrazione non può essere superiore a 30.000,00 euro e, pertanto, l'importo massimo di donazione agevolabile è pari a 100.000,00 euro.

Possono beneficiare della detrazione le erogazioni destinate in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali (quindi, ad esempio, i Comuni, le Province, Città metropolitane, ecc.), nonché di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Nella categoria dei beneficiari vi rientrano dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende

ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc..

Con la Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra le donazioni agevolabili anche quelle effettuate in favore di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, che sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19.

Sul piano oggettivo, come anticipato, la disposizione fa riferimento alle erogazioni liberali aventi la *“finalità di finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*; si tratta quindi di una descrizione piuttosto ampia, pur se con una finalità precisa, sulla quale non ci sono al momento ulteriori chiarimenti ufficiali.

2. Erogazioni liberali effettuate da imprese

Il secondo comma della disposizione in esame prevede la deducibilità delle donazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus.

In maggior dettaglio, mediante il richiamo all'art. 27 della l. 13 maggio 1999, n. 133 in materia di *“Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità ed altri eventi straordinari”*, trova applicazione il seguente regime:

- le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa;
- le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e quindi non concorrono a formare ricavi;
- non sono previsti limiti all'importo deducibile.

Ai fini Irap tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/2020 ha chiarito che, coerentemente con la finalità perseguita dall'art. 66 del Decreto Cura Italia, rientrano tra le donazioni agevolabili:

- quelle in favore degli enti espressamente indicati dall'art. 66 comma 1, Decreto Cura Italia, ossia Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali (quindi, ad esempio, i Comuni, le Province, Città metropolitane, ecc.), nonché di enti o istituzioni pubbliche (quali, ad esempio, le aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc..) e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
- quelle eseguite anche direttamente in favore di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, che sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19;
- quelle eseguite anche per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti individuati della l. 133/1999.

3. Valorizzazioni delle erogazioni in natura

Il terzo comma della norma in esame prevede che, ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 in tema di “*Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore*”.

Pertanto, in via generale, vale il criterio del c.d. “valore normale” del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ossia “*il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi*”).

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, se il bene offerto è un bene strumentale, il valore del bene è il residuo valore fiscale al momento del trasferimento; se invece il bene offerto rientra tra quelli prodotti o commercializzati dal donante, si applica il minore tra il “valore normale” e quello determinato ai fini delle rimanenze.

4. Trattamento ai fini IVA delle erogazioni liberali

Sul piano dell’IVA, il DL Cura Italia non fornisce indicazioni in merito al trattamento delle erogazioni liberali.

A tal proposito, la summenzionata Circolare n. 8/E ha chiarito che alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19 può essere applicato il regime previsto dall’art. 6 comma 15 l. n. 133/1999, fermi restando i requisiti oggettivi e soggettivi indicati dalla norma; viene quindi mantenuto il diritto alla detrazione per quanto concerne le cessioni di prodotti alimentari e di prodotti farmaceutici ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, etc.; con riferimento a casistiche diverse da queste ultime, non risultano, ad oggi, ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

* * *

Lo Studio Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.